

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

in composizione collegiale, in persona dei giudici:

dott. Ulisse Forziati - presidente relatore ed estensore

dott. Valerio Colandrea - giudice

dott. Mario Fucito - giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 17/05/2021

da

Parte_1 cod. fiscale *C.F._1*, nato a Nola (NA) il 20.04.1968, elettivamente domiciliato in Nola (NA), alla via On.le F. Napolitano n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Palladino, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Gaetano Perrillo, in virtù di distinte procure alle liti in atti

ATTORE

contro

Controparte_1, cod. fiscale *C.F._2* nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 16.08.1971, elettivamente domiciliato in Nola (NA), alla via Virgilio n. 5, presso lo studio dell'Avv. Antonella Giugliano, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Nunziata Nappo, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

nonché

Controparte_2, partita IVA *P.IVA_1* in persona del liquidatore, dott. *Controparte_3*, rappresentata e difesa dall'Avv. Milena Monica De Nicola in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 14.10.2025

CONVENUTA

e con la chiamata in causa di

Controparte_4, codice fiscale *C.F._3*, nata a Nola (NA), il 24.02.1973, elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale, Isola F12 (Palazzo Unigest), presso lo studio dell'Avv. Giulio di Gioia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

OGGETTO: azione revocatoria ordinaria

Conclusioni per l'attore: *nel riportarsi al proprio atto di citazione in riassunzione nonché a tutti i precedenti scritti difensivi e verbali di causa, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, da ritenersi qui per ripetute e trascritte con vittoria di spese e compensi come per legge da distrarsi in favore dello scrivente antistatario.*

Conclusioni per il Nunziata: 1) *In via preliminare, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'atto di riassunzione, stante l'inesistenza della notificazione alla CP_2* 2) *Ancora pregiudizialmente, accertare la carenza di legittimazione attiva di Parte_1 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda;* 3) *Fermo quanto sopra, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, con l'adozione di tutti i provvedimenti opportuni e consequenziali;* 4) *In ogni caso, rigettare la domanda, stante l'insussistenza dei presupposti di legge;* 5) *Condannare il Sig. Parte_1 al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, subiti e subendi, conseguenti alla temerarietà della lite, nella misura che l'adito Tribunale riterrà equa e soddisfacente;* 6) *Con vittoria di spese e compenso professionale, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, quali anticipatori.*

Conclusioni per la Cont: 1) *In via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata Imprese per essere competente il Tribunale ordinario di Nola;* 2) *ancora in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. Parte_1, quale socio della CP_2 [...] e conseguentemente rigettare la domanda proposta;* 3) *con vittoria di spese e compenso professionale come per legge.*

Conclusioni per la Siano: 1) *In via preliminare, ed in rito, dichiararsi l'incompetenza (funzionale) del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, in favore della competenza (funzionale e territoriale) del Tribunale di Nola;* 2) *sempre in via preliminare, previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva dell'attore, Parte_1 (socio della Società CP_2, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversa domanda;* 2) *In via principale e nel merito, rigettare ogni e qualsivoglia domanda formulata dall'attore nei confronti della Sig.ra Controparte_4, in quanto inammissibile, improcedibile, infondata, in fatto e diritto, priva di supporto probatorio, temeraria e speculativa;* 3) *Condannare, attesa la malafede processuale ovvero la colpa grave nella proposizione della domanda, il Sig. Parte_1 al pagamento della sanzione ex art. 96, co. 3, c.p.c., nella misura che l'Autorità giudiziaria adita riterrà conforme ad equità, ed in ogni caso, in misura pari ad un multiplo delle spese legali;* 4) *con vittoria di spese e compenso professionale come per legge da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatorio.*

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'azione revocatoria ordinaria proposta da **Pt_1** [...] , socio al 33% della **Controparte_2** (di seguito, per comodità, **Cont**), nei confronti di **Controparte_1** , socio e amministratore della predetta società, nonché, secondo la tesi dell'attore, responsabile nei confronti della compagine sociale per atti di *mala gestio* in violazione di quanto previsto dall'art. 2476, comma 1, cod. civ.. In particolare, **Parte_1** ha agito a tutela di un credito vantato dalla società nei confronti del **CP_1** , credito nascente dall'azione di responsabilità sociale da lui esercitata, ai sensi del terzo comma dell'art. 2476 cod. civ., mediante l'attivazione dell'arbitrato irrituale previsto dall'art. 23 dello statuto sociale. In base al disposto dell'art. 2901 cod. civ., l'attore ha chiesto la dichiarazione di inefficacia dell'atto datato 11.07.2014, trascritto in data 17.07.2014 (n. 29175 di registro generale, n. 17585 di registro particolare), con cui il convenuto aveva costituito un fondo patrimoniale ex art. 167 cod. civ. su alcuni dei beni immobili di cui era proprietario, ubicati in San Gennaro Vesuviano (NA), via Nuova Saviano n. 233 (trattasi dell'appartamento al primo piano, riportato in catasto fabbricati al foglio 2, particella 18, sub. 3, A/2, consistenza 7,00 vani; del lastrico solare al secondo piano, riportato in catasto fabbricati al foglio 2, particella 18, sub. 13; del locale deposito al piano terra, riportato in catasto fabbricati al foglio, 2, particella 18, sub. 5, C/2, mq. 101).

La domanda è stata inizialmente proposta dinanzi al tribunale di Nola, che, con sentenza n. 329/2021 del 18.02.2021, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, "*sussistendo quella della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Napoli*".

Con atto di citazione notificato in data 17.05.2021, il **Pt_1** ha riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "a) *accertare e dichiarare la legittimazione dell'istante, in sostituzione della CP_2 ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., ovvero, comunque, ai sensi dell'art. 2900 c.c., all'esercizio, in relazione ai fatti indicati in premessa, dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti del sig. Controparte_1* ; e per l'effetto: 1) *accogliere la domanda proposta dall'istante*; 2) *dichiarare inefficace nei confronti della CP_2 ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dal sig. Controparte_1* , con atto per notaio **Persona_1** in Palma Campania (NA) rep. n. 25880/8742 dell'11 luglio 2014 e trascritto in data 17.7.2014, al n. 29175 di registro generale ed al n. 17585 di registro particolare, relativo ai seguenti immobili di proprietà del disponente, siti in San Gennaro Vesuviano (Na), alla via Nuova Saviano n. 233: - *appartamento al piano 1, riportato in catasto fabbricati di detto comune al foglio 2, particella 18, subalterno 3, natura A/2, consistenza 7,00 vani*; - *lastrico solare al piano 2, riportato in catasto fabbricati di detto comune al foglio 2, particella 18, subalterno 13, natura L*; - *locale deposito al piano terra, riportato in catasto fabbricati di detto comune al foglio, 2, particella 18, subalterno 5, natura C/2, mq. 101*; d) *ordinare la trascrizione della*

sentenza con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità”.

A fondamento delle suddette domande, l'attore ha dedotto che: - l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, avendo sottratto, ex art. 170 cod. civ., una parte dei beni del **CP_I** alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ., era lesivo delle ragioni creditorie della **Cont**; - il patrimonio residuo del debitore comprendeva beni il cui valore era del tutto insufficiente a garantire il soddisfacimento del credito vantato dalla società; - la costituzione del fondo patrimoniale era atto a titolo gratuito; - per l'esercizio dell'azione revocatoria era sufficiente la titolarità di un credito eventuale e/o litigioso; - l'atto impugnato danneggiava le ragioni della **Cont**, rendendo la realizzazione del suo diritto di credito oltremodo incerta e più difficoltosa, atteso che una parte consistente del patrimonio del debitore era stata posta al riparo dalla possibilità di essere aggredita per la soddisfazione coattiva del suddetto credito, sorto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; - dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la costituzione del fondo era certamente successiva alle condotte di *mala gestio* poste in essere dal **CP_I** nel periodo antecedente al luglio 2014, sicché la consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore poteva ritenersi provata per presunzioni; - per quanto concerne la posizione del creditore, non v'era dubbio che tale qualità spettava alla **Cont** in relazione alle pretese risarcitorie azionate, nel suo interesse, ex art. 2476, comma 3, cod. civ., nel procedimento arbitrale; - la legittimazione straordinaria del socio ex art. 2476, comma 3, cod. civ. alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità si estendeva all'esercizio delle azioni (cautelari e/o conservative) ex artt. 2900 e ss. cod. civ., ivi compresa, quindi, l'azione revocatoria ordinaria; - sotto diverso profilo, in relazione agli attesi esiti positivi dell'intrapresa azione di responsabilità, egli era creditore della società, stante l'obbligo di quest'ultima di rimborsargli le spese del giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 2476, comma 4, cod. civ.; - in qualità di creditore, poteva surrogarsi alla società ex art. 2900 cod. civ.; - pertanto, al fine di assicurare il soddisfacimento delle sue ragioni di credito, stante l'inerzia della società, poteva esercitare l'azione revocatoria, surrogandosi, ai sensi dell'art. 2900 cod. civ., alla sua debitrice nell'esercizio di tale azione; - la **Cont** aveva trascurato di attivare l'azione ex art. 2901 cod. civ. con il rischio di definitiva perdita del relativo diritto per effetto dell'ormai imminente scadenza del termine prescrizione di cui all'art. 2903 cod. civ.; - nel corso del giudizio dinanzi al tribunale di Nola, in data 26.01.2021, il collegio arbitrale aveva emesso un lodo, con il quale aveva accertato la responsabilità del **CP_I** ex art. 2476 cod. civ. e lo aveva condannato al pagamento, in favore della società, di € 857.515,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il **CP_I** si è costituito, deducendo di aver impugnato il lodo arbitrale irrituale dinanzi al tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, ed eccependo che: - l'atto di riassunzione nei confronti della società era nullo o inesistente, in quanto era stato notificato alla **Cont** "in persona del suo nominando curatore speciale" e quindi in una situazione di conflitto di interesse non (ancora) sanata dalla nomina del curatore; - il presente procedimento

doveva essere sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio nell'ambito del quale aveva chiesto l'annullamento del lodo; - l'attore aveva agito in violazione dell'art. 81 c.p.c., in quanto non era legittimato ad agire ex art. 2901 cod. civ. in nome proprio e nell'interesse della società; - l'azione revocatoria si era prescritta, in quanto l'atto di citazione dinanzi al tribunale di Nola era stato notificato, quando era ormai spirato il termine di 5 anni previsto dall'art. 2903 cod. civ.; - in ogni caso, non era sussistente alcuno dei presupposti richiesti dall'art. 2901 cod. civ. per agire in revocatoria. Ciò replicato, ha concluso nel seguente modo: "1) *In via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il presente giudizio stante la sua pregiudizialità con il giudizio avente R.G.N. 11219/2021, Tribunale Napoli Sez. Impresa, Giudice Mario Fucito*; 2) *Fermo quanto sopra e sempre preliminarmente, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'atto di riassunzione, stante l'inesistenza della notificazione alla CP_2* 3) *Ancora pregiudizialmente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva con l'adozione di tutti i provvedimenti opportuni e consequenziali*; 4) *Fermo quanto sopra, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, con l'adozione di tutti i provvedimenti opportuni e consequenziali*; 5) *In ogni caso, rigettare la domanda attorea, stante l'insussistenza dei presupposti di legge*; 6) *Condannare il Sig. Parte_1 al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, subiti e subendi, conseguenti alla temerarietà della lite, nella misura che l'adito Tribunale riterrà equa e soddisfattiva*".

La ^{Cont} si è tempestivamente costituita in data 05.11.2021, in persona del curatore speciale Avv. Nicola Palladino, il quale, da un lato, ha evidenziato di nutrire "non pochi dubbi" in ordine alla legittimazione ad agire dell'attore, ma, dall'altro, ha insistito per l'accoglimento dell'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Il curatore, inoltre, ha eccepito l'incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché l'azione ex art. 2901 cod. civ. non rientrava nell'ambito delle controversie previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, mancando un legame diretto con i rapporti societari ed essendo la stessa unicamente finalizzata alla dichiarazione di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.

Con ordinanza del 29.11.2021, il precedente istruttore, richiamando la giurisprudenza in materia della Corte di cassazione, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., nei confronti di Controparte_4, moglie del CP_1, la quale era stata parte dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, pur non essendo proprietaria degli immobili conferiti nel fondo.

A seguito della chiamata in causa, la CP_4 si è costituita, eccependo: - il difetto di legittimazione attiva dell'attore per violazione del disposto dell'art. 81 c.p.c.; - la prescrizione dell'actio pauliana; - l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria. Ciò dedotto, ha concluso, in via preliminare, per la declaratoria di carenza di legittimazione attiva dell'attore; in via principale, per il rigetto della domanda e per la condanna del Pt_1 ex art. 96, terzo

comma, c.p.c..

Con ordinanza del 05.07.2023, dopo aver appreso della messa in liquidazione della *Cont* e della nomina del liquidatore, in persona del dott. *Controparte_3*, il precedente istruttore, venuto meno il conflitto di interesse, ha assegnato, ex art. 182, comma 2, c.p.c. un termine alla società per costituirsi in persona del nuovo legale rappresentante.

Poiché la società non si era costituita e non vi era prova che l'ordinanza del 05.07.2023 fosse entrata nella sua sfera di conoscibilità, con ordinanza del 23.06.2025, il precedente istruttore ha così statuito: *"Dispone che parte attrice provveda a notificare alla Controparte_2 [...] la citazione, la copia dell'ordinanza del 5.7.2023 e del presente provvedimento alla società Controparte_2 entro il termine del 28.7.2025 affinché la stessa possa costituirsi in giudizio entro il termine del 30.9.2025. Fissa per il prosieguo l'udienza del 16.10.2025 ore 10.00"*.

La società si è costituita in persona del liquidatore in data 14.10.2025, eccependo l'incompetenza del giudice adito per essere competente il tribunale di Nola e ribadendo la carenza di legittimazione attiva in capo al *Pt_1*. Nel merito, ha dichiarato che avrebbe agito nei confronti del suo ex amministratore soltanto a seguito del passaggio in giudicato del lodo. Al momento, l'azione di annullamento del *CP_1* era stata respinta dal tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, ma avverso la sentenza di rigetto era stato proposto appello, allo stato pendente. Ciò dedotto, ha concluso nel seguente modo: *"1) In via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata Imprese per essere competente il Tribunale ordinario di Nola; 2) ancora in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. Parte_1, quale socio della Controparte_2 e conseguentemente rigettare la domanda proposta"*.

La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 16.10.2025, con rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., atteso che gli scritti difensivi conclusionali erano già stati depositati in occasione della precedente remissione al collegio per la decisione (con ordinanza del 06.06.2024).

§ 2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla società *Cont*.

Poiché il presente giudizio è stato tempestivamente riassunto dall'attore nel termine all'uopo concesso dalla sentenza con cui il tribunale di Nola si è dichiarato incompetente, in base al combinato disposto degli artt. 44 e 45 c.p.c., la questione di competenza poteva essere sollevata soltanto dal giudice della riassunzione, richiedendo d'ufficio il regolamento di competenza (cfr. Cass., sez. II, n. 2973 del 27/02/2012; Cass., sez. III, n. 14559 del 11/10/2002; Cass., sez. III, n. 1941 del 23/02/1998 e i numerosi precedenti conformi da

quest'ultima citati). Quest'ultimo andava sollevato entro la prima udienza di trattazione (cfr., ex multis, Cass., sez. VI, n.1050 del 17/01/2011), ma il Tribunale non lo ha richiesto e le parti non possono dolersi di tale scelta discrezionale (cfr. la già citata Cass. n. 14559/2002).

§ 3. Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inesistenza dell'atto di citazione in riassunzione nei confronti della ^{Cont}, atteso che la stessa si è tempestivamente costituita in persona del curatore speciale, sanando in tal modo qualsivoglia vizio derivante dall'esistenza del conflitto di interessi con il sig. ^{Controparte_I}, che, all'epoca, era il suo amministratore.

§ 4. La decisione del liquidatore di non agire in via revocatoria nei confronti del ^{CP_I} determina la necessità di stabilire se il sig. ^{Pt_I}, quale socio della ^{Cont}, possa sostituirsi a quest'ultima nell'esercizio dell'azione ex art. 2901 cod. civ..

Nel presente giudizio, infatti, il ^{Pt_I} ha agito in nome proprio per far valere un diritto altrui, ritenendo di essere legittimato a farlo in forza della previsione dell'art. 2476, comma 3, cod. civ., a mente del quale *"l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio"*.

In virtù di detta disposizione, il ^{Pt_I} ha già esercitato l'azione sociale di responsabilità, ottenendo dal collegio arbitrale previsto dall'art. 23 dello statuto della ^{Cont} la condanna del ^{CP_I} al pagamento di € 857.515,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria (cfr. doc. 1). Il lodo, avente natura irrituale, è stato impugnato dal ^{CP_I}, ma la domanda di annullamento da questi proposta è stata respinta dal tribunale di Napoli con sentenza n. 1224/2024, pubblicata in data 30.01.2024 (prodotta dall'attore in data 05.06.2024). Allo stato, avverso tale sentenza pende appello (circostanza pacifica tra le parti).

Orbene, secondo quanto ritenuto in giurisprudenza, l'art. 2476, comma 3, cod. civ. prevede un'ipotesi di legittimazione straordinaria riconducibile alla nozione di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. (cfr. Cass., sez. I, 26/05/2016, n. 10936). In altri termini, la previsione in esame rappresenta uno dei casi espressamente previsti dalla legge, che derogano alla regola secondo cui nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui (cfr. art. 81 c.p.c.). Al di fuori dell'espressa previsione legislativa, quindi, il socio non può agire in giudizio per far valere un diritto della società, valendo il principio secondo cui *"nelle società di capitali, che sono titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne, quali azioni giudiziarie e impugnazioni di atti, il cui esercizio resta riservato alla società"* (cfr. Cass., sez. III, n. 5323 del 04/04/2003, ma vedi anche Cass., sez. I, n. 4579 del 25/02/2009; Cass., sez. II, n. 29325 del 21/10/2021).

Tuttavia, il collegio ritiene che la legittimazione straordinaria prevista dall'art. 2476, comma 3, cod. civ., comprenda la possibilità di agire ex art. 2901 cod. civ. al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei confronti della società, di un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dall'amministratore.

Come evidenziato da autorevole dottrina, l'azione pauliana è espressione di un diritto potestativo (ad esercizio processuale) riconosciuto al creditore in funzione di conservazione della garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio del suo debitore (cfr. art. 2740 cod. civ.). Ciò significa che quando il socio agisce ex art. 2901 cod. civ. nei confronti dell'amministratore, al fine di assicurare la soddisfazione del diritto di credito derivante dal positivo esperimento dell'azione sociale di responsabilità, agisce a tutela di quello stesso diritto di credito rispetto a cui gli è riconosciuta la legittimazione straordinaria. La posizione giuridica tutelata è quindi la stessa. Peraltro, sarebbe irragionevole riconoscere al socio la legittimazione ad agire con l'azione sociale di responsabilità e poi privarlo della legittimazione ad esperire i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale finalizzati ad assicurare la soddisfazione del credito risarcitorio. Si tratta di strumenti processuali che hanno un ruolo essenziale nel rendere effettiva la tutela giurisdizionale concessa in via di legittimazione straordinaria. Del resto, nella giurisprudenza di merito, non si dubita in ordine al fatto che il socio sia legittimato a chiedere il sequestro conservativo nei confronti dell'amministratore (cfr. Trib. Nola sez. I, 2 novembre 2010, in Giur. mer., 2011, n. 7-8, 1834; Trib. Napoli, sez. spec. in materia di impresa, 29 luglio 2020, inedita), sicché non vi sono motivi per escludere la legittimazione rispetto all'azione revocatoria ordinaria, che, al pari del sequestro, costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, avente finalità cautelare e conservativa del diritto di credito (cfr., ex multis, Cass., sez. I, n. 5455 del 08/04/2003).

In conclusione, la legittimazione straordinaria del socio ex art. 2476 cod. civ. deve intendersi estesa anche ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, costituenti diritti potestativi insiti nel diritto di credito, che il socio è chiamato ad esercitare nell'interesse della società.

§ 4.1. Una volta riportata la legittimazione del **Pt_1** nell'ambito dell'art. 2476 cod. civ. non ha alcun rilievo la decisione della società di non esercitare l'azione, in quanto l'iniziativa del socio potrebbe essere paralizzata soltanto da una rinuncia o transazione approvata con la maggioranza prevista dall'art. 2476, comma 5, cod. civ. e sempre che non vi sia l'opposizione di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

§ 5. Occorre ora verificare se l'actio pauliana sia fondata.

Sin dalla costituzione in giudizio dinanzi al tribunale di Nola, il convenuto ha eccepito la prescrizione dell'azione, atteso che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato stipulato in data 11.07.2014, mentre l'atto di citazione gli è stato notificato in data 12.07.2019, oltre il termine di 5 anni previsto dall'art. 2903 cod. civ.. Il **CP_1** ha fondato l'eccezione anche sul

fatto che la notificazione alla *Cont* in data 17.07.2019, oltre che tardiva, sarebbe nulla, in quanto eseguita nei confronti del legale rappresentante in conflitto di interessi e non nei confronti del curatore speciale, che all'epoca non era stato ancora nominato.

L'eccezione non merita accoglimento.

Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, *"la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo"* (cfr. Cass., sez. III, n. 4049 del 09/02/2023; in senso conforme, tra le tante, Cass., sez. III, n. 5889 del 24/03/2016).

Rispetto al fondo patrimoniale, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui esso diviene opponibile ai terzi ossia da quando la sua stipulazione viene annotata a margine dell'atto di matrimonio, secondo quanto previsto dall'art. 162 c.p.c. (vedi la già citata Cass. n. 5889/2016). Nel caso in esame dagli atti non risulta quando il fondo patrimoniale costituito dal *CP_1* sia stato annotato a margine dell'atto di matrimonio, con la conseguenza che, non essendovi prova del momento a partire dal quale la prescrizione ha iniziato a decorrere, non vi è prova della fondatezza dell'eccezione di prescrizione.

Occorre poi considerare che *"l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale"* (cfr. Cass., sez. III, n. 17477 del 29/06/2025). Ebbene, l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione in data 11.07.2019 (cfr. doc. 2 attore), l'ultimo giorno utile per interrompere la prescrizione se si considera (ma così non è) come dies a quo quello di stipula dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Infine, l'effetto interruttivo ex art. 2943 cod. civ., verificatosi al momento della notificazione nei confronti del *CP_1*, e il connesso effetto sospensivo della prescrizione ex art. 2945, comma 2, cod. civ., si sono poi estesi anche nei confronti dei litisconsorti necessari, *Cont* e *CP_4*, avendo gli stessi ritualmente partecipato al giudizio (cfr. Cass., sez. II, n. 11005 del 26/07/2002; Cass., sez. III, n. 25928 del 05/09/2023).

§ 5.1. Come in precedenza accennato, non vi è prova in atti dell'annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, sicché non è dato sapere se l'atto in questione sia opponibile ai terzi (vedi art. 162 cod. civ.).

Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza, tale incertezza non incide sul diritto del

creditore ad agire ex art. 2901 cod. civ., in quanto *"l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori"* (cfr. Cass., sez. VI, n. 6450 del 06/03/2019) e tenuto conto che *"la mancata annotazione non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che la non opponibilità dell'atto di costituzione del fondo è situazione diversa dalla inefficacia conseguente a revoca (potendo la convenzione divenire, in ogni momento, opponibile con la successiva annotazione) e che la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall'annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto"* (cfr. Cass., sez. III, n. 5356 del 21/02/2023).

§ 6. Passando all'esame dei presupposti dell'azione, il fatto che il credito vantato dalla *Cont* nei confronti del *CP_1* sia ancora *sub iudice* non incide sulla legittimazione del creditore, posto che la revocatoria può essere proposta anche a tutela di un credito "litigioso" o sottoposto a condizione sospensiva (cfr. Cass., sez. III, n. 15275 del 30/05/2023; Cass., sez. III, n. 5619 del 22/03/2016).

Il credito risarcitorio spettante alla *Cont* ammonta a € 857.515,00 ed è conseguenza di atti di mala gestio che sono iniziati sin dal 2014 con la tenuta irregolare delle scritture contabili (vedi lodo irrituale, doc. 1 attore).

§ 6.1. Con la costituzione del fondo patrimoniale, il *CP_1* ha sicuramente arrecato un pregiudizio alla *Cont*, in quanto ha costituito una limitazione alle azioni esecutive, che, in base al disposto dell'art. 170 cod. civ., sono circoscritte ai debiti contratti per i bisogni della famiglia e tale non è il debito risarcitorio ex art. 2476 cod. civ., non risultando in atti che l'attività di amministratore della *Cont* del *CP_1* fosse finalizzata a soddisfare le esigenze del suo nucleo familiare (non è dato sapere neanche se l'amministratore avesse diritto ad un compenso per l'attività prestata).

Il pregiudizio sussiste perché il convenuto ha conferito nel fondo i beni immobili maggiormente appetibili, ossia quelli di cui è proprietario esclusivo, mentre i restanti beni facenti parte del suo patrimonio (terreni e fabbricati) sono in comproprietà nella misura di 1/2 o di 1/3 oppure oggetto di usufrutto a favore della sig.ra *Persona_2* (per l'elenco dei beni di proprietà del convenuto, vedi doc. a – visura catastale, allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.). Secondo quanto sostenuto da parte attrice, tali immobili non sarebbero sufficienti a soddisfare il credito della *Cont* pari a € 857.515,00.

Ebbene, con riguardo al patrimonio residuo del convenuto, va osservato che *«il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni*

quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore» (cfr. Cass., sez. VI, n. 16221 del 18/06/2019; in senso conforme Cass. sez. I, n. 15257 del 12/05/2022 relativa alla costituzione di un fondo patrimoniale).

In base al superiore principio di diritto, il **CP_I** doveva provare che i beni residui presenti nel suo patrimonio fossero idonei a soddisfare il credito vantato dalla **Cont**, ma tale prova non è stata fornita, posto che il convenuto non ha depositato nemmeno una perizia di stima volta ad individuare il valore di mercato degli immobili non conferiti nel fondo, non senza considerare che l'espropriazione forzata di beni indivisi o gravati da usufrutto è sicuramente meno agevole rispetto a quella di beni di proprietà esclusiva.

§ 6.2. Infine, poiché la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito (cfr. Cass., sez. III, n. 966 del 17/01/2007) non rileva la posizione della **CP_4**, ma è sufficiente la sola consapevolezza del **CP_I** di arrecare un pregiudizio alle ragioni dei suoi creditori (c.d. *scientia damni*).

Il suddetto presupposto di natura soggettiva può ritenersi provato in via presuntiva, atteso che la costituzione del fondo è di poco successiva all'inizio della condotta di inadempimento posta in essere dal **CP_I** in relazione ai suoi doveri di amministratore della **Cont**. Infatti, l'irregolare tenuta delle scritture contabili (fatto costitutivo della pretesa risarcitoria secondo quanto appurato nel lodo arbitrale) va fatta risalire proprio al 2014, epoca a partire dal quale è iniziata la condotta causativa del danno accertato nel lodo.

Peraltro, il fatto che i coniugi **CP_I** abbiano deciso di costituire il fondo patrimoniale a distanza di ben 16 anni dal loro matrimonio (celebrato in data 20.09.1998, vedi atto di costituzione del fondo), proprio in coincidenza con l'inizio delle condotte inadempienti del **CP_I** ai suoi obblighi di amministratore della **Cont**, fa presumere che la convenzione matrimoniale sia stata stipulata al precipuo fine di pregiudicare il soddisfacimento dell'eventuale credito risarcitorio della società.

È poi irrilevante che il detto credito sia stato accertato soltanto in data 26.01.2021, con la sottoscrizione del lodo da parte degli arbitri, atteso che per stabilire se il credito sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento al momento in cui è iniziato l'inadempimento, qualora si tratti di un credito risarcitorio da illecito contrattuale, e non al momento dell'accertamento (cfr. Cass., sez. III, n.25879 del 05/09/2023). In altre parole, occorre riferirsi al momento genetico dell'obbligazione risarcitoria e non a quello in cui viene accertata.

§ 7. In conclusione, va dichiarata l'inefficacia, nei confronti della **Cont**, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data 11.07.2024 da **Controparte_1** e **Controparte_4**, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari – Agenzia del

Territorio - Ufficio di Santa Maria Capua Vetere ai numeri 29175 – 17585.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del valore della controversia (pari all'importo della ragione di credito alla cui tutela è preordinata l'azione revocatoria, cfr. art. 5 del d.m n. 55/2024) e dell'attività difensiva in concreto prestata.

Le spese tra il *CP_1*, la *CP_4* e la *Cont* vanno compensate, atteso che la società non ha aderito all'iniziativa giudiziale del *Pt_1*.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) letti gli artt. 2476, comma 3, e 2901 cod. civ., dichiara l'inefficacia, nei confronti della *Controparte_2*, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da *CP_1* [...] e *Controparte_4* in data 11.07.2024, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari – Agenzia del Territorio - Ufficio di Santa Maria Capua Vetere ai numeri 29175 – 17585, ed avente ad oggetto i seguenti immobili di proprietà del *CP_1*, siti in San Gennaro Vesuviano (Na), alla via Nuova Saviano n. 233: - appartamento al piano 1°, riportato in catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 2, particella 18, subalterno 3, natura A/2, consistenza 7,00 vani; - lastrico solare al piano 2°, riportato in catasto fabbricati del predetto comune al foglio 2, particella 18, subalterno 13, natura L; - locale deposito al piano terra, riportato in catasto fabbricati del comune di San Gennaro Vesuviano al foglio, 2, particella 18, subalterno 5, natura C/2, mq. 101;
- b) ordina la trascrizione della presente sentenza con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità;
- c) condanna *Controparte_1* e *Controparte_4*, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite dell'attore, liquidate in € 14.598,00 per compenso del difensore (di cui € 3.500,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 7.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 8.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfetarie in misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Giuseppe Palladino che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
- d) compensa le spese di lite tra *Controparte_1*, *Controparte_4* e la *Controparte_2* [...].

Napoli, così deciso nella camera di consiglio dell'11.11.2025

Il Presidente estensore
(dott. Ulisse Forziati)